

**N. 149**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 gennaio 2020)**

---



29 GEN. 2020

*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVIII/D63/20

Roma, 29 gennaio 2020

*Caro Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 gennaio 2020, recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

*Con fede,  
F. D'Inca*

Federico D'Inca

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/645 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/59/CE SULLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI O PASSEGGERI E LA DIRETTIVA 2006/126/CE CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTO la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'allegato A, n. 15);

VISTA la direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;

VISTA la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le succitate direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e, in particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva n. 2003/59/CE;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico;

**Emana**

**il seguente decreto legislativo:**

ART. 1

*(Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:



*“Art. 14*

*(Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)*

1. *L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo.”.*

ART. 2

*(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:

*“Art. 15*

*(Ambito di applicazione)*

1. *La qualificazione di cui all'articolo 14 è richiesta:*

- a) *ai cittadini italiani;*
- b) *ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;*
- c) *ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.”.*

ART. 3

*(Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:

*“Art. 16*

*(Deroghe)*

1. *La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli:*

- a) *la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;*
- b) *ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;*
- c) *sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;*
- d) *per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;*
- e) *utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;*
- f) *utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una*



formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;

g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;

b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo a che l'ha preso a noleggio o in leasing.”.

#### ART. 4

(Modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 20

(Formazione periodica)

1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.
2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.



3. *I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.*
4. *Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all'articolo 14.*

#### ART. 5

*(Modificazioni all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è sostituito dal seguente:

*"Art. 21*

*(Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica)*

1. *I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.*

#### ART. 6

*(Modificazioni all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6, lettera a), le parole "*regolamento (CE) 484/2002*" sono sostituite dalle parole: "*regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato «95»*";

- b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*"6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza."*

#### ART. 7

*(Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo)*

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è inserito il seguente:

*"Art. 22-bis*

*(Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo).*

1. *Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello*



*Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità.*

2. *L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.*"

#### ART. 8

*(Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)*

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Sezione 1:

1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente: *"1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione."*;

2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: *"1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari."*;

3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente: *"1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale."*;

4) dopo il punto 1.3 bis, le parole *"Patenti di guida C, C+E"* sono sostituite dalle seguenti: *"Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE"*;



5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: "1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.";

6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: "1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).";

7) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: "1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.";

8) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: "2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.";

9) il punto 2.2 è sostituito dal seguente "2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.";

10) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: "3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).";

11) il punto 3.8 è sostituito dal seguente "3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone



*rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.”;*

b) alla Sezione 2:

1) al secondo capoverso, le parole *“definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T”* sono sostituite dalle seguenti: *“stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE”*;

2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: *“Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.”;*

3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: *“Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.”;*

4) al quinto capoverso, le parole *“un esame, scritto e/o orale”* sono sostituite dalle seguenti: *“un esame scritto”*;

c) alla Sezione 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo capoverso, le parole: *“definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato”*, sono sostituite dalle seguenti: *“stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE”*;

2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: *“Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.”;*

3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente *“Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie*



*in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.”;*

4) al quinto capoverso, le parole “un esame, scritto e/o orale” sono sostituite dalle seguenti: “un esame scritto”;

d) la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:

*“ Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA*

*I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.*

*Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):*

*a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:*

*a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;*

*a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;*

*a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;*

*b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose è la seguente:*

*b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;*

*b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;*

*c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:*

*c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;*



c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.

Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.”.

2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: “REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE”;

b) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:

1) alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;

2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) la dicitura “modello dell'Unione europea” e la dicitura “carta di qualificazione del conducente” nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

*tarjeta de cualificación del conductor*

*карта за квалификация на водача*

*Osvědčení profesní způsobilosti řidiče*

*chaufføruddannelsesbevis*

*Fahrerqualifizierungsnachweis*

*juhi ametipädevuse kaart*

*δελτίο επιμόρφωσης οδηγού*

*driver qualification card*

*carte de qualification de conducteur*

*carta cáilíochta tiomána*

*kvalifikacijska kartica vozača*

*carta di qualificazione del conducente*

*vadītāja kvalifikācijas apliecība*

*vairuotojo kvalifikacinė kortelė*

*gépjárművezetői képesítési igazolvány*

*karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieg*

*kwalificatiekaart bestuurder*

*karta kwalifikacji kierowcy*

*carta de qualificação do motorista*

*Cartela de pregătire profesională a conducătorului:auto*

*preukaz o kvalifikácii vodiča*

*kartica o usposobljenosti voznika*



*kuljettajan ammattipätevyyskortti  
yrkeskompetensbevis för förare”;*

- c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente:
- 1) alla lettera a) le parole “o sottocategorie” sono soppresse;
  - 2) il punto 10 è sostituito dal seguente: “10. il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE;”;
- d) il titolo della raffigurazione “CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE” è sostituito da: “MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE”;
- e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 “codice comunitario” è sostituito da “codice dell’Unione”.

#### ART. 9

*(Rete dell’Unione europea delle patenti di guida)*

1. Dopo l’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

*“Art. 116-bis*

*(Rete dell’Unione europea delle patenti di guida)*

1. *Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle patenti avviene mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.*
2. *La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell’Unione.*
3. *L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.”.*

#### ART. 10

*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite *e-learning*, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell’Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

#### ART. 11

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 23 maggio 2020 è il termine ultimo per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/645, la quale costituisce "*testo rilevante ai fini del SEE*"; in merito, si osserva che, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora adottato la decisione che la rende operativa anche per gli Stati dello Spazio economico europeo.

La nuova norma europea apporta modifiche alla direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, nonché alla direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Si ricorda, a tal proposito, che la direttiva 2003/59/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, mentre la direttiva 2006/126/CE, che contiene norme quadro in materia di conducenti di veicoli a motore e di patenti di guida, è stata recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha modificato alcuni articoli del titolo IV del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Pertanto, l'atto di recepimento della direttiva 2018/645 determinerà modifiche ai predetti decreti legislativi, giusta delega prevista dalla legge 4 ottobre 2019, n. 119, allegato A, n. 15.

Lo schema di regolamento è composto da dodici articoli.

L'articolo 1 adegua, novellandolo, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005, uniformandolo al testo dell'articolo 1 della direttiva 2018/645. Nel testo originario dell'articolo 14, infatti, era previsto che la qualificazione ex direttiva 2003/59/CE era necessaria per i "*conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE*". Il dettato della direttiva 2018/645 (peraltro al pari di quanto già previsto dalla vecchia direttiva 2003/59/CE) è, invece, di portata molto più ampia e non fa riferimento all'attività di guida "professionale" richiamata dal testo originario dell'articolo 14. L'articolo 1 della direttiva 2018/645 stabilisce, infatti, che la qualificazione prevista dalla direttiva 2003/59/CE (cui la direttiva 2018/645 apporta modifiche) si applica ai "*conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico*", per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida di una delle seguenti categorie: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

L'articolo 2 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, adeguandolo al dettato della direttiva 2018/645 per quel che concerne l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti. Mentre, infatti, il testo originario del predetto articolo 15 prevede che l'obbligo di formazione si estenda, tra gli altri, a chi ha stabilito la residenza in Italia - sia anagrafica, sia normale ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada - l'articolo 1 della direttiva 2018/645, definendo l'ambito di applicazione delle norme, stabilisce che la normativa in questione "*si applica all'attività di guida: a) dei cittadini di uno Stato membro; b) dei cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa*".

L'articolo 3, novellando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005, riporta i casi in cui i conducenti dei veicoli sono esonerati dall'obbligo di acquisire la qualificazione specifica. Il testo riproduce, sostanzialmente, quello dell'articolo 1, n. 2), della direttiva 2018/645.



L'articolo 4 sostituisce i primi 4 commi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005 che disciplina la formazione periodica dei conducenti (oggetto della disciplina di cui alla direttiva 2003/59/CE). Viene previsto, in particolare, che detti corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa unionale, la cui finalità sono espresse al comma 2, rinviando l'esplicitazione dei programmi stessi all'allegato I del presente schema di decreto.

L'articolo 5 novella l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005, adeguandolo alla disciplina prevista al punto 4 della direttiva 2018/645 e precisando, di conseguenza, che, in Italia, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica sono frequentati dai cittadini italiani, dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno posto la residenza normale in Italia (cioè dimorano qui per almeno 185 giorni l'anno) e dai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in Italia.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sostituendo il riferimento al "regolamento (CE) 484/2002", ormai abrogato, al vigente "regolamento (CE) 1072/2009" e prevedendo il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020, così come previsto al punto 5 della direttiva 2018/645.

L'articolo 7 introduce l'articolo 22-bis prevedendo, conformemente a quanto stabilito dal punto 6 dell'articolo 1 della direttiva 2018/645, che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica. La rete, che sarà gestita dalla Commissione, al pari della rete delle patenti di guida già operante ai sensi della direttiva 2006/126/CE, consentirà lo scambio di informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 8 modifica gli allegati tecnici 1 e 2 aggiornando i programmi dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, nonché il nuovo modello della carta di qualificazione del conducente, adeguandoli a quanto previsto dalla direttiva 2018/645.

L'articolo 9, inserendo l'articolo 116-bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attua il disposto dell'articolo 2, numero 3), della direttiva 2018/645, che stabilisce che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patente di guida tramite specifica rete informatica, progettata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La rete per lo scambio di informazioni delle patenti di guida è già attiva in ambito unionale, in forza della norma prevista dall'originario testo dell'articolo 15 della direttiva 2006/126/CE, sostituito dal suindicato articolo 2, numero 3), della direttiva 2018/645, in cui sono stati introdotti specifici riferimenti alla protezione dei dati personali.

Per quel che concerne le modifiche introdotte dal capo II della direttiva 2018/645, si segnala, in particolare, quella prevista dall'articolo 2, numero 2), che consente agli Stati membri, per i veicoli alimentati con combustibili alternativi, di permettere, all'interno del



territorio nazionale, la guida, con la patente di categoria B (che consente la guida di veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente) di veicoli che non trainano un rimorchio di massa superiore a 3,5, ma non superiore a 4,25 tonnellate, per il trasporto di merci, a condizione che la massa superiore ai 3,5 tonnellate sia dovuta esclusivamente alla massa del sistema di propulsione alimentato con combustibili alternativi.

Si è ritenuto, in fase di predisposizione del testo dello schema di decreto legislativo in argomento, di non prevederne l'attuazione, sul territorio italiano, perché la disposizione creerebbe notevoli difficoltà operative da parte degli enti deputati al controllo del traffico stradale. Infatti, sulla carta di circolazione (in cui sono indicati solo i dati previsti da specifica disciplina unionale) non è indicata la massa dei sistemi di propulsione, quindi sarebbe complesso, in fase di verifica su strada, accertare se quello specifico veicolo può essere condotto con la patente della categoria B. Inoltre, sui veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, che si guidano con patente di categoria B, non è necessario installare il cronotachigrafo, necessario per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dalla normativa unionale; anche in questo caso potrebbero sorgere problemi di attuazione, perché si obbligherebbero i veicoli in questione a dotarsi di cronotachigrafo, e, di conseguenza, i loro conducenti - in possesso solo della categoria B - di munirsi di carta tachigrafica.

L'articolo 10 prevede disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto legislativo in esame. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, adeguare il sistema informativo del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale al fine di soddisfare le esigenze informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per lo scambio reciproco di informazioni in materia di qualificazione degli autisti professionali e di patenti di guida.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, da una parte, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiarendo che le attività previste (in particolare, l'adeguamento delle procedure informatiche previsto all'articolo 10) verrà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## RELAZIONE TECNICA

Il 23 maggio 2020 è il termine ultimo per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/645, la quale costituisce "*testo rilevante ai fini del SEE*"; in merito, si osserva che, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora adottato la decisione che la rende operativa anche per gli Stati dello Spazio economico europeo.

La nuova norma europea apporta modifiche alla direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, nonché alla direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Si ricorda, a tal proposito, che la direttiva 2003/59/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, mentre la direttiva 2006/126/CE, che contiene norme quadro in materia di conducenti di veicoli a motore e di patenti di guida, è stata recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che ha modificato alcuni articoli del titolo IV del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Pertanto, l'atto di recepimento della direttiva 2018/645 determinerà modifiche ai predetti decreti legislativi, giusta delega prevista dalla legge 4 ottobre 2019, n. 119, allegato A, n. 15.

Lo schema di regolamento è composto da dodici articoli.

L'articolo 1 adegua, novellandolo, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005, uniformandolo al testo dell'articolo 1 della direttiva 2018/645, il quale stabilisce che la qualificazione prevista dalla direttiva 2003/59/CE (cui la direttiva 2018/645 apporta modifiche) si applica ai "*conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico*", per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida di una delle seguenti categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, adeguandolo al dettato della direttiva 2018/645 per quel che concerne l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, novellando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005, riporta i casi in cui i conducenti dei veicoli sono esonerati dall'obbligo di acquisire la qualificazione specifica. Il testo riproduce, sostanzialmente, quello dell'articolo 1, n. 2), della direttiva 2018/645. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005 che disciplina la formazione periodica dei conducenti (oggetto della disciplina di cui alla direttiva 2003/59/CE). Viene previsto, in particolare, che detti corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa unionale, rinviando l'esplicitazione dei programmi stessi all'allegato 1. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 novella l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005, adeguandolo alla disciplina prevista al punto 4 della direttiva 2018/645 e precisando, di conseguenza, che, in Italia, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica sono frequentati dai cittadini italiani, dai cittadini



di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno posto la residenza normale in Italia (cioè dimorano qui per almeno 185 giorni l'anno) e dai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in Italia. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 2005, sostituendo il riferimento al "regolamento (CE) 484/2002", ormai abrogato, al vigente "regolamento (CE) 1072/2009" e prevedendo il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020, così come previsto al punto 5 della direttiva 2018/645. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce l'articolo 22-*bis* prevedendo, conformemente a quanto stabilito dal punto 6 dell'articolo 1 della direttiva 2018/645, che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica. La rete, che sarà gestita dalla Commissione, al pari della rete delle patenti di guida già operante ai sensi della direttiva 2006/126/CE, consentirà lo scambio di informazioni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Si evidenzia che per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo, l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 modifica gli allegati tecnici relativi ai programmi dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali, nonché al nuovo modello della carta di qualificazione del conducente, adeguandoli a quanto previsto dalla direttiva 2018/645. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9, inserendo l'articolo 116-*bis* nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attua il disposto dell'articolo 2, numero 3), della direttiva 2018/645, che stabilisce che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patenti di guida tramite specifica rete informatica, progettata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La rete per lo scambio di informazioni delle patenti di guida è già attiva in ambito unionale, al contrario di quella dei certificati di qualificazione che dovrà essere implementata. Per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo, l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 prevede disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto legislativo in esame. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, entro dodici mesi dalla data del decreto stesso, adeguare il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite *e-learning*, per gli attestati di fine corso e per lo scambio reciproco di informazioni in materia di qualificazione degli autisti professionali e di patenti di guida. Per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo, l'Amministrazione provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della



finanza pubblica. Le attività previste (in particolare, l'adeguamento delle procedure informatiche previsto agli articoli 7, 9 e 10 e quantificabile in circa 80.000 euro) saranno attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito della riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi della Direzione generale per la motorizzazione. In particolare tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*eur*  POSITIVO  NEGATIVO  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
*[Signature]*  
28 GEN. 2020



RECEPIMENTO DIRETTIVA (EU) 2018/645 – che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida



Tabella di concordanza (22.01.2020)

Articolo 1	Articolo 2 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)	L'art. 1 della direttiva 2018/645 incide sull'art. 15 del decreto legislativo 286/2005, mentre l'art. 2 della direttiva 2018/645 <del>incide sull'art. 14 del</del> decreto legislativo 286/2005. Si è ritenuto, in fase di recepimento della direttiva 2018/645 di seguire l'articolato del decreto legislativo 286/2005
<p>1. La presente direttiva si applica all'attività di guida:</p> <p>a) dei cittadini di uno Stato membro, e</p> <p>Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III</p> <p>b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati "conducenti", che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:</p>	<p><b>Art. 2</b> <b>(Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p> <p>1. L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 15 (Ambito di applicazione) 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 è richiesta:</p> <p>a) ai cittadini italiani;</p> <p>b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;</p> <p>c) ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.”.</p>	<p>Si è eliminato il riferimento alle categorie C1+E, C+E ecc, prevista dalla direttiva 2018/645, perché il decreto legislativo 286/2005 già non conteneva il simbolo “+”</p>
<p>— veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o una</p>	<p><b>1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:</b></p> <p>“Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)</p>	

<p>patente di guida riconosciuta come equivalente,</p>  <p>per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D o D+E, quali definite dalla direttiva 2006/126/CE, o una patente di guida riconosciuta come equivalente.</p> <p>Ai fini della presente direttiva, i riferimenti alle categorie di patenti di guida contenenti il segno più («+») vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.</p>	<p>1. L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati al presente Capo.”.</p>	<p>Si è eliminato il riferimento alle categorie -C1+E, C+E ecc, prevista dalla direttiva 2018/645, perché il decreto legislativo 286/2005 già non conteneva il simbolo “+”.</p>
<p>2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente</p> <p>«Articolo 2 Derghe</p> <p>1. La presente direttiva non si applica ai conducenti di veicoli:</p> <p>a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;</p> <p>b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;</p> <p>c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;</p> <p>d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione</p>	<p><b>ART. 3</b> <b>(Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p> <p>1. L'art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 (Derghe) 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti dei veicoli: a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la</p>	

<p>3          1. Iniziativa dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;</p>	<p>guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;</p>	
<p>e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;</p>	<p>e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;</p>	
<p>f) dei veicoli utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da chiunque desideri conseguire una patente di guida o un certificato di idoneità professionale (CAP), conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, purché non siano impiegati per il trasporto di merci e passeggeri a fini commerciali;</p>	<p>f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida od un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'art. 14;</p>	
<p>g) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;</p>	<p>g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;</p>	
<p>h) dei veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.</p>	<p>h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.</p>	<p>Già riportato alla precedente lettera f)</p>
<p>Con riguardo alla lettera f) del presente paragrafo, la presente direttiva non si applica alle persone che desiderano conseguire una patente di guida o un CAP, conformemente all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1, quando tali persone frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un'altra persona titolare di un CAP, o da un istruttore di guida, per la categoria di veicoli utilizzati per il fine di cui a tale lettera.</p>		
<p>2. La presente direttiva non si applica qualora ricorrano le circostanze seguenti:</p>	<p>2. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta quando ricorrono le seguenti circostanze:</p>	
<p>a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente,</p>	<p>a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;</p>	

	<p>b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;</p>	<p>conducenti non offrono servizi di trasporto,</p>	
<p>c) il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.</p>	<p>c) il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.</p>	<p>c) gli Stati membri ritengono che il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale.</p>	
<p>3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:</p> <p>a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;</p> <p>b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.</p>	<p>3. Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:</p> <p>a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;</p> <p>b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.</p>		
<p>4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.</p>	<p>4. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.</p>	<p>3. La presente direttiva non si applica ai conducenti dei veicoli utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.»;</p>	
<p><b>ART. 4</b> <b>(Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p>	<p><b>ART. 4</b> <b>(Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:</b></p>	<p><b>3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7</b> <b>Formazione periodica</b></p>	<p>Contenuti e modalità di erogazione dei corsi di formazione periodica sono riportati all'allegato I, sezioni 2 e 4</p>
<p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“Art. 20 (Formazione periodica)</p> <p>1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.</p> <p>2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla</p>	<p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>“Art. 20 (Formazione periodica)</p> <p>1. I conducenti titolari della qualificazione di cui all'articolo 14 hanno l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 2 e 4.</p> <p>2. La formazione periodica consiste in un aggiornamento che consente al titolare della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, alla salute, alla</p>	<p>La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida. Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'allegato I, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In</p>	



<p>so di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente. La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.»;</p>	<p>sicurezza sul lavoro e alla riduzione dell'impatto ambientale della guida.</p> <p>3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base della disciplina dettata con il decreto di cui all'articolo 19, comma 5-bis.</p> <p>4. Al termine del corso di formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma al conducente la validità della qualificazione di cui all'articolo 14.”.</p>	
<p>4) all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:</p>	<p><b>ART. 5</b> <b>(Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p>	
<p>«I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), della presente direttiva acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 della presente direttiva nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE.»;</p>	<p>1. L'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica)</p> <p>1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.”.</p>	
<p>5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Codice dell'Unione</p>	<p><b>ART. 6</b> <b>(Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p>	
<p>1. Sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva, e all'articolo 8 della presente direttiva, appongono il codice armonizzato dell'Unione, “95”, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida: — patente di</p>		<p>La previsione della disciplina dei documenti comprovanti l'acquisizione della qualificazione professionale da parte di cittadini unionali è già prevista dal decreto legislativo 286/2005</p>

<p>oppure — sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II della presente direttiva. Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida sia in corso di validità per la categoria di veicoli interessata.</p>		
<p>2. Ai conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci è consentito anche comporre la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che rechi il codice dell'Unione «95». Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva.</p>	<p>1. All'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 6, le parole "regolamento (CE) 484/2002 sono sostituite dalle parole "regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95".</p>	
<p>3. Gli attestati di conducente che non recano il codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, in particolare del paragrafo 7, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dalla presente direttiva sono accettati come prova di qualificazione fino alla loro data di scadenza.</p>	<p>b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:</p> <p>6-bis. Gli attestati di conducente che non recano indicazione del codice «95» dell'Unione e che sono stati rilasciati prima del 23 maggio 2020 a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, al fine di certificare la conformità alle prescrizioni sulla formazione previste dal presente decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.</p>	
<p>6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Rete per l'applicazione delle disposizioni</p>	<p><b>ART. 7</b> <b>(Art. 22 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri procedono, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, allo scambio di informazioni sui CAP rilasciati o revocati. A tal fine gli Stati membri, in collaborazione con</p>	<p>1. Dopo l'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è introdotto il seguente "Articolo 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo).</p>	



<p>la Commissione, sviluppano una rete elettronica o si adoperano ai fini dell'estensione di una rete esistente, tenendo conto di una valutazione, da parte della Commissione, circa la soluzione più efficace in termini di costi.</p>	<p>1. Lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali avviene mediante la rete elettronica unionale di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/59/CE. Tramite la rete possono essere scambiate, con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, le informazioni sulle qualificazioni e sui documenti che ne comprovano la titolarità.</p>	<p>Disposto già contenuto nel comma 1 del nuovo art. 22 bis dell'art. 7 del decreto legislativo 286/2005</p>
<p>2. La rete può contenere informazioni contenute nei CAP e informazioni relative alle procedure amministrative relative ai CAP.</p>	<p>2. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla rete è consentito esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE.</p>	<p>Disposto già contenuto nel comma 2 del nuovo art. 22 bis dell'art. 7 del decreto legislativo 286/2005</p>
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente ai fini della verifica del rispetto della presente direttiva, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative alla formazione di cui alla presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo dell'osservanza della presente direttiva.</p>	<p>Disposto già contenuto nel comma 2 del nuovo art. 22 bis dell'art. 7 del decreto legislativo 286/2005</p>
<p>7) gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.</p>	<p>ART. 8 <i>(Modifiche allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)</i></p> <p>1. Gli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sono modificati in conformità agli allegati I e II al presente decreto.</p> <p>1. All'allegato 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla Sezione 1:</p> <p>I) il punto 1.2 è sostituito dal seguente: "1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenire le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del</p>	

veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.”;

2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: “1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.”;

3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente: “1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.”;

- 4) dopo il punto 1.3 bis, le parole "Patenti di guida C, C+E" sono sostituite dalle parole "Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE";
- 5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: "1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio; uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.";
- 6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: "1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).";
- 7) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: "1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.";
- 8) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: "2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per

omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo, conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.”;

9) il punto 2.2 è sostituito dal seguente “2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissariari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.”;

10) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: “3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.)”;

11) il punto 3.8 è sostituito dal seguente “3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autoveicoli private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.”;

b) alla Sezione 2:

1) al secondo capoverso, le parole “definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T”, sono sostituite da: “stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE”;

2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente “Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle



dipendenze di un' autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.”;

3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente “Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano ~~mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando~~ le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.”;

4) al quinto capoverso, le parole “un esame, scritto e/o orale” sono sostituite dalle seguenti: “un esame scritto”;

c) alla Sezione 2 bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo capoverso, le parole: “definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato”, sono sostituite da “stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE”;

2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: “Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un' autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno

speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.”;

3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente “Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle ~~infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri~~ per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.”;

4) al quinto capoverso, le parole “un esame, scritto e/o orale” sono sostituite dalle seguenti: “un esame scritto”;

d) la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:

“Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. I corsi sono suddivisi in cinque moduli di sette ore ciascuno e, nell'ambito di ogni modulo, sono consentite due ore di lezione con sistema e-learning, secondo procedure individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo.



Il programma del corso di formazione periodica integrale consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;

a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;

a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;

~~b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di~~ qualificazione del conducente per il trasporto di cose è la seguente:

b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;

b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;

c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:

c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;

c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.

Con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011.”



2. All'allegato II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE";

b) per quanto riguarda la facciata I della carta di qualificazione del conducente:

1) alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;

2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

tarjeta de cualificación del conductor

карта за квалификация на водача

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

chauffeurdannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

juhi ametipädevuse kaart

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

carta cáilíochta tiomána

kvalifikációs kartica vozača

carta di qualificazione del conducente

vadītāja kvalifikācijas apliecība

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

gépjárművezetői képesítési igazolvány

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

kwalficatiekaart bestuurder

karta kwalifikacji kierowcy

carta de qualificação do motorista

Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

preukaz o kvalifikácii vodiča

kartica o usposobljenosti voznika



	<p>kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare”</p> <p>c) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente:</p> <p>1) alla lettera a) le parole “o sottocategorie” sono soppresse;</p> <p>2) il punto 10 è sostituito dal seguente: “10. il codice armonizzato dell’Unione, “95”, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE;”;</p> <p>d) il titolo della raffigurazione “CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE” è sostituito da: “MODELLO DELL’UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE”;</p> <p>e) sulla facciata 2 del modello, il punto 10 “codice comunitario” è sostituito da “codice dell’Unione.</p>		
	<p><b>ART. 9</b></p> <p><i>(Rete dell’Unione europea delle patenti di guida)</i></p>		
	<p><b>Articolo 2</b></p>	<p>La direttiva 2006/126/CE è così modificata: 1) l’articolo 4 è così modificato:</p>	<p>a) il paragrafo 4 è così modificato:</p> <p>i) alla lettera e), il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— l’età minima per le categorie C1 e C1E è fissata a 18 anni;»</p> <p>ii) alla lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l’età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni;»</p> <p>iii) alla lettera i), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l’età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni;» iv) alla lettera k), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— l’età minima per le categorie D e DE è fissata a 24 anni;»</p>
<p>Disposizioni già contenute all’art. 116 del decreto legislativo 285/1992</p>			
<p>Disposizioni già contenute all’art. 116 del decreto legislativo 285/1992</p>			<p>b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. In deroga all’età minima di cui al paragrafo 4, lettere g), i) e k), del presente articolo, l’età minima per il rilascio della patente di guida di categoria C e CE; D1 e D1E; e D e DE corrisponde all’età</p>



<p>minima prescritta per la guida di tali veicoli per i titolari di un CAP, a seconda dei casi, dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), primo comma, e dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		Disposizioni già contenute all'art. 116 del decreto legislativo 285/1992
<p>Qualora, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto ii), secondo comma, della direttiva 2003/59/CE, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia titolare di un CAP.</p>		Non si ritiene opportuno avvalersi di questa opzione prevista dalla direttiva 2018/645
<p>2) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «c) i veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3 500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.</p>		
<p>3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Assistenza reciproca</p>	<p>1. Dopo l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è introdotto il seguente: «Articolo 116 bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida)</p>	



<p>1. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.</p>	<p>1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revocche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".</p>	
<p>2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.</p>	<p>2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.</p>	
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva sia effettuato esclusivamente ai fini dell'attuazione della presente direttiva e delle direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		<p>Disposto già contenuto nel comma 1 del nuovo art. 116bis bis dell'art. 7 del decreto legislativo 285/1992</p>
<p>4. L'accesso alla rete è protetto. Gli Stati membri possono concedere l'accesso solo alle autorità competenti responsabili per l'attuazione e il controllo della conformità con la presente direttiva e con le direttive 2003/59/CE e (UE) 2015/413.</p>	<p>3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b> <i>(Disposizioni transitorie)</i></p>		
	<p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei</p>	



	conducenti.
<b>Art. 11</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
<b>Articolo 3</b> 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2020, escluse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 6, della presente direttiva, le quali sono messe in vigore entro il 23 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.	1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
<b>Articolo 4</b> 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	
<b>Articolo 5</b> La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
<b>ALLEGATO</b> Gli allegati della direttiva 2003/59/CE sono così modificati:	
	Recepiti all'art. 8 del nuovo decreto legislativo



l'allegato I è così modificato:

- a) la sezione I è così modificata:
- i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- ii) il punto I.2 è sostituito dal seguente: «1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;

- iii) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: «1.3.



Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;

iv) prima del titolo «Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E» è inserito il punto seguente: «1.3 bis. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della

strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;

1.

v) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;

vi) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: «1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete



stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;

vii) ~~il punto 1.6 è sostituito dal seguente: «1.6.~~  
Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;

viii) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1.  
Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del



<p>conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.</p>	<p>ix) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, <u>obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;</u></p>		
		<p>x) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: «3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.)»;</p>	
			<p>i) il punto 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8.</p>



Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autoveicoli private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;

b) la sezione 2 è così modificata:

i) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: "2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE. Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante. Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità

Disposizione già prevista al decreto legislativo 286/2005



elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, e quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale. A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1."

ii) al punto 2.2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.»

c) le sezioni 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3: Qualificazione iniziale accelerata di cui all'articolo 3, paragrafo 2 Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE. Durante la

La formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero. Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l'unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.»

2) l'allegato II è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;

b) la sezione 2 è così modificata:

i) per quanto riguarda la facciata 1 della carta di qualificazione del conducente:

— alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9.



categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica. »;		
— alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente: «la dicitura "modello dell'Unione europea" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta.»;		
ii) per quanto riguarda la facciata 2 della carta di qualificazione del conducente, i punti 9) e 10) della lettera a) sono <u>sostituiti dai seguenti</u> :		
9. le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;		
10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE. »;		
c) la sezione 4 è così modificata:		
i) il titolo è sostituito dal seguente: «MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE»;		
ii) sulla facciata 2 del modello, al punto 10 «codice comunitario» è sostituito da «codice dell'Unione».		
d) è aggiunta la sezione seguente: «5. Disposizioni transitorie Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020 sono valide fino alla loro data di scadenza.»;		
3) è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA.		Nel decreto legislativo 286/2005 è già stata utilizzata l'indicazione delle categorie prevista dalla direttiva 2006/126/CE



Riferimenti nella presente direttiva	Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE
C + E	CE
C1 + E	C1E
D + E	DE
DI + E	DIE

».

--	--